

COMUNE DI _____ STRA
provincia di Venezia

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER IL SERVIZIO RELATIVO
ALLA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

INDICE

TITOLO I _____	4
NORME GENERALI _____	4
ART. 1 _____	4
ISTITUZIONE DELLA TARIFFA _____	4
ART. 2 _____	4
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA _____	4
ART. 3 _____	4
PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA _____	4
ART. 4 _____	5
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA _____	5
ART. 5 _____	5
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA _____	5
ART. 6 _____	5
SOGGETTO GESTORE _____	5
ART. 7 _____	6
CONTRATTO DI SERVIZI _____	6
TITOLO II _____	7
DELLE TARIFFE _____	7
ART. 8 _____	7
SOGGETTI PASSIVI _____	7
ART. 9 _____	7
ESCLUSIONI _____	7
ART. 10 _____	8
COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA _____	8
ART. 11 _____	8
COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE _____	8
ART. 12 _____	9
UTENZE DOMESTICHE _____	9
COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE _____	9
ART. 13 _____	9
TARIFFA GIORNALIERA _____	9
ART. 14 _____	10
MANIFESTAZIONI ED EVENTI _____	10
ART. 15 _____	10
CATEGORIE DISAGIATE _____	10
TITOLO III10101010 _____	11
DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI _____	11
ART. 16 _____	11
INIZIO, VARIAZIONE E _____	11
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE. _____	11
ART. 17 _____	12
CONTENUTO DELLA DENUNCIA _____	12
ART. 18 _____	12
OBBLIGO DEGLI UFFICI COMUNALI _____	12
ART. 19 _____	12
RISCOSSIONE ORDINARIA _____	12
ART. 20 _____	13
OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI _____	13
ART. 21 _____	13
PROCEDURE _____	13
ART. 22 _____	13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI _____	13
ART. 23 _____	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI _____	14
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI _____	14
ART. 24 _____	14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI _____	14
DILAZIONE DEI VERSAMENTI _____	14
ART. 25 _____	14
TRANSAZIONE DI CREDITI _____	14
ART. 26 _____	15
RIMBORSI E SGRAVI AL CONCESSIONARIO _____	15
ART. 27 _____	15
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI _____	15
ART. 28 _____	15
PENALITÀ ED INTERESSI _____	16
ART. 29 _____	16
POTERI SOGGETTO GESTORE, _____	16
TITOLO IV _____	17
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE _____	17
ART. 30 _____	17
SANZIONI _____	17
ART. 31 _____	17
ACCERTAMENTO CON ADESIONE _____	17
ART. 32 _____	17
AUTOTUTELA _____	17
ART. 33 _____	18
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO _____	18
ART. 34 _____	18
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI _____	18
ART. 35 _____	18
TRIBUTO AMBIENTALE _____	18
ART. 36 _____	19
ABOLIZIONE DELLA TARSU _____	19
ART. 37 _____	19
NORME TRANSITORIE _____	19
ART. 38 _____	19
ENTRATA IN VIGORE _____	19

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Istituzione della tariffa

1. I costi relativi al servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovranno essere coperti a decorrere dal 1 gennaio 2000 con un'entrata tariffaria annuale avente natura di "prestazione patrimoniale imposta" la cui titolarità per la determinazione spetta al Comune.

2. Il presente regolamento disciplina in via generale la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento al DPR 27/4/99 n. 158 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto l'approvazione della tariffa di riferimento, in seguito denominato "Decreto" nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446.

ART. 2

Ambiti di applicazione della tariffa

1. La tariffa si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale individuate dal regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.

2. In caso di mancato svolgimento del servizio per un minimo di 10 giorni consecutivi o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, la tariffa è dovuta, in rapporto al periodo di irregolare servizio, nella misura del 40% di quella variabile. L'utente dovrà, al fine di ottenere lo sgravio della quota di tariffa variabile, presentare formale e motivata richiesta all'ufficio competente attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, il quale provvederà alla verifica formale di quanto denunciato .

ART. 3

Presupposto della tariffa

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo, purché in grado di originare rifiuti domestici e/o assimilati. Tuttavia, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il corrispettivo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.

4. La mancata utilizzazione del servizio da parte dell'utente, se non nei casi previsti dalla legge, non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

ART. 4

Articolazione tariffaria

1. Ai fini della determinazione della tariffa si farà riferimento al piano finanziario all'uopo predisposto dagli uffici, sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto.

2. Il soggetto gestore predispose 45 giorni prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, il Piano finanziario e l'articolazione tariffaria per l'anno di competenza, secondo le indicazioni dell'art. 10

3. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

4. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 5

Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.

2. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 4, il Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria.

3. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

4. Tutti gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati, vanno arrotondati con criterio commerciale.

5. La tariffa così determinata ha effetto per l'anno di competenza e verrà applicata salvo conguaglio.

6. La copertura tariffaria sarà accertata in corso d'anno e comunque entro il 30/11 e pertanto qualora si determini una scoperta dei costi, il Consiglio Comunale provvederà, per l'esercizio successivo, a rideterminare la tariffa riservandosi di procedere al conguaglio della somma per mantenere la copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario.

7. La tariffa dovrà assicurare, al termine della fase transitoria di tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D.lgs. 22/97, il raggiungimento della copertura integrale dei costi di gestione del settore rifiuti.

8. Il Soggetto Gestore adotterà tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate, in sede di approvazione di bilancio, alla tariffa base unitaria.

ART. 6

Soggetto Gestore

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di gestione rifiuti, è affidata ai sensi dell'art. 49 comma 9 e 13 del D.Lgs. 22/97 al soggetto gestore con il quale verrà sottoscritta apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizi.

2. Il Soggetto Gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e riscossione della tariffa, incluse le attività di gestione della tariffa (denunce, variazioni, ecc), di recupero crediti nonché l'attività di accertamento, sono affidate a quest'ultimo con le modalità che saranno fissate nel contratto di servizio

3. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il soggetto gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione della tariffa e a vigilare sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

ART. 7

Contratto di servizi

Il contratto di servizi dovrà prevedere, se non disciplinato dal presente regolamento:

- Le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente salvo conguaglio in rapporto alle effettive prestazioni reciproche;
- le modalità per erogare gli sgravi in caso di mancata effettuazione del servizio;
- i criteri per la stipula di contratti per servizi e manifestazioni particolari non previste dal presente regolamento;
- le modalità di erogazione al soggetto gestore dei contributi comunali per le categorie disagiate;
- le modalità di presentazione delle denunce, il numero e l'apertura di degli sportelli;
- le modalità di riscossione come il numero di rate delle bollette e i periodi di bollettazione;
- le modalità per l'introito delle somme dovute per la tariffa giornaliera e riscosse dal comune;
- le modalità per il riconoscimento degli eventuali costi residui sostenuti dal Comune;
- le modalità per l'erogazione dell'eventuale contributo per la copertura integrale dei costi del servizio nel periodo di decorrenza della fase di transizione così come indicato dall'art. 11 co.1 del decreto;
- quant'altro sia utile o necessario definire per la ottimale gestione della tariffa.

TITOLO II

DELLE TARIFFE

ART. 8

Soggetti passivi

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 3 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è responsabile, in solido con il conduttore, del costo del servizio.

6. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

7. L'utente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornito di proprietà del Comune, ovvero del soggetto gestore. L'utente è tenuto inoltre a mantenere il predetto materiale in perfette condizioni igieniche e di manutenzione.

ART. 9

Esclusioni

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:

- le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse e prive di qualsiasi arredo "e/o" prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
- le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile;
- le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, ecc.;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 60 giorni;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;

- i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla L. 15/68;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

4. La tariffa è dovuta in forma ridotta, per le utenze non domestiche che avviano a recupero imballaggi e rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97.

5. I locali e le aree non soggette a tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 18 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.

6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 con diritto a restituzione dell'importo pagato.

7. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ART. 10

Commisurazione della tariffa

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

2. Il Comune, sulla base del Piano finanziario :

- suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze di attività economiche (Tnd) ;
- assegna le quote di TF dovute dalle utenze domestiche (TFd) e di attività (TFnd) ;
- assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e di attività (TVnd) ;
- definisce le modalità di accesso da parte delle utenze all'erogazione delle agevolazioni e delle riduzioni previste dai commi 10 e 14 dell'art. 49 del Dlgs 22/97.

3. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale e vanno definiti ogni anno in sede di definizione del piano finanziario e della relazione di accompagnamento.

ART. 11

Commisurazione della superficie

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 18, ovvero da misurazione diretta.

2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.

4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla

classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

6. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.

7. La superficie imponibile dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, nonché per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1/6/1939 n. 1089, viene determinata con una riduzione del (30%).

ART. 12

Utenze Domestiche

Commisurazione del nucleo familiare

1. La tariffa viene commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare iscritti all'anagrafe della popolazione al 1 gennaio dell'anno di competenza, ovvero per le nuove utenze, per il numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia in sede di iscrizione all'ufficio anagrafe/tributi.

2. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente da soggetti residenti in altri Comuni, si farà riferimento al nucleo familiare del proprietario ovvero, in caso di comproprietà ed uso promiscuo, al nucleo familiare del denunciante con vincolo di solidarietà con i componenti dei nuclei familiari di tutti i comproprietari.

3. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.18. Nel caso di mancata denuncia di quest'ultimo si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune arrotondato all'unità superiore.

4. Per i soggetti iscritti all'AIRE l'indice di produzione giornaliero della tabella Kb del decreto verrà moltiplicato per 60 in luogo di 365.

5. Per i soggetti residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, l'indice di produzione giornaliero della tabella Kb del decreto verrà moltiplicato per 183 in luogo di 365.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

ART. 13

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita una tariffa di smaltimento da applicare su base giornaliera. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno ha durata complessiva inferiore a sei mesi anche non continuativa.

2. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 365 e maggiorate del 50% con un minimo di complessive € 5,16 ad evento.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente a penalità, interessi ed accessori.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc...;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;

- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.

7. Per le occupazioni effettuate dagli operatori del mercato la tariffa viene calcolata relativamente alla parte fissa, applicando la tariffa annuale vigente, attribuita alla categoria merceologica corrispondente, diviso per 365 e maggiorata del 50% e relativamente alla parte variabile, con l'applicazione di uno svuotamento mensile di litri 120, calcolato in base alle tariffe in vigore.

ART. 14

Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, di tipo occasionale la cui relativa produzione di rifiuti risulta variabile ed occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il Soggetto Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ART. 15

Categorie disagiate

1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.

2. In caso l'applicazione e la riscossione della tariffa sia gestita dal Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche, il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa. In tal caso il Comune dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore i nominativi nonché i presupposti per gli adempimenti conseguenti.

TITOLO III**DENUNCIE, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI****Art. 16****Inizio, variazione e****cessazione dell'occupazione e detenzione.**

1. La tariffa è corrisposta in base a specifiche tariffe di riferimento e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.

2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 8 del presente regolamento hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio competente - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore, da compilare in ogni loro parte.

3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno comunicati periodicamente dal comune medesimo al soggetto gestore.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.

5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto dal primo giorno del bimestre successivo. La denuncia iniziale è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di nuove utenze, la denuncia di cui al comma 2 va presentata al settore servizi demografici contestualmente alla denuncia anagrafica.

6. La denuncia di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla variazione stessa, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione

7. La denuncia di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata, fatta salva la consegna dei contenitori concessi in uso all'utente secondo i termini previsti nell'apposita convenzione sottoscritta tra utente e il soggetto gestore.

L'Utente, nella denuncia di cessazione, è inoltre tenuto ad indicare il recapito a cui inviare le bollette necessarie alla chiusura contabile della propria posizione.

8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce denuncia di cessazione.

9. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.

10. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal mese successivo alla sua presentazione.

11. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di bollettazione.

Art. 17

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) e dovrà contenere gli elementi identificativi del titolare, ed in particolare:

- a) Codice fiscale del titolare;
- b) Codice utente (in caso di variazione o cessazione);
- c) Cognome Nome (Denominazione impresa);
- d) Luogo e data di nascita;
- e) Domicilio fiscale;
- f) L'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- g) Data di inizio e/o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- h) Quantitativo annuo stimato di rifiuti da conferire suddiviso per tipologie merceologiche (utenze non domestiche);
- i) Numero dipendenti (utenze non domestiche).

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi e/o autocertificazione, se non residenti nel Comune.

3. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denuncia dovrà contenere i dati identificativi sia della società che del legale rappresentante.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

Art. 18

Obbligo degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti le variazioni dei locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito, consegnando il relativo modulo.

2. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Funzionario responsabile, ovvero al Soggetto Gestore, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa.

Art. 19

Riscossione ordinaria

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e potrà essere riscossa con un unico sistema:

- direttamente dal Soggetto Gestore;
- da azienda specializzata, a ciò delegata dal Soggetto Gestore;
- a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del DPR 43/88.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti, contestualmente all'approvazione del piano finanziario.

3. La tariffa, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale.

4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 20

Omissione e ritardi dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore, provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e del presente regolamento.

2. Il Soggetto Gestore, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, assegnando un'ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti al precedente comma 2, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

4. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

5. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del soggetto gestore e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

Art. 21

Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 19. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 22

Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Soggetto Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.

3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.

4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione di cui all'art. 16, c. 7, è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 16, c. 8, da

presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa di cui all'art. 20, c. 2.

5. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a € 10,33.

Art. 23

Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. I termini di pagamento della tariffa sono quelli fissati ai sensi dell'art. 19 salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento della tariffa da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° gr ado.

4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 24

Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Soggetto Gestore, può autorizzare con proprio provvedimento il Funzionario responsabile ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 12 rate senza applicazione di interessi.

2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione di cui all'art. 20 e/o accertamento di cui al successivo art. 27 riguardanti anche più anni, sia superiore a € 516,46, il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata si provvederà alla riscossione coattiva del debito residuo maggiorato delle spese di riscossione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo calcolati nella misura del saggio legale.

3. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale .

Art. 25

Transazione di crediti

1. Il Funzionario responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di euro _____ (258,23), con un incasso non inferiore al 60% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 60%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte del Soggetto Gestore.

Art. 26

Rimborsi e sgravi al concessionario

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Soggetto Gestore, può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.
2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la relativa documentazione (cartella esattoriale, fattura, ecc.) di cui si chiede lo sgravio, mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo ovvero, se già corrisposti, al rimborso con le modalità di cui all'art. 24.
3. In caso di somme inesigibili il Soggetto Gestore, provvederà allo sgravio della somma previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

Art. 27

Controlli ed accertamenti

1. Il Soggetto Gestore esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi previsti nei seguenti commi.
2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi stabiliti dal regolamento, oltre all'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 28, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in 60 giorni.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 anni dalla scadenza utile per la presentazione della denuncia, ovvero per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.
4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento prevedere che eventuali spese di notifica addebitate al Soggetto Gestore, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.
5. Il Soggetto Gestore, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre, con apposita deliberazione, azioni di controllo mirate sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi.
6. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
7. Il Soggetto Gestore, può destinare, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10% delle somme derivanti dall'attività di controllo nonché da eventuali economie derivanti dalla gestione della tariffa, da determinarsi a consuntivo della gestione con apposita deliberazione, all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi saranno erogati al personale addetto su proposta del Dirigente competente, sulla base di appositi progetti - obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L., con modalità di attribuzione regolate dalla contrattazione aziendale.
8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53 Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.
9. Il comma 8 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 8.

Art. 28

Penalità ed interessi

1. Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza, in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica, sulla somma dovuta sino alla data dell'accertamento un'indennità forfetaria del 30% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

2. L'indennità forfetaria è ridotta:

- ad 1/6 se la dichiarazione risulti presentata tardivamente entro 1 anno dalla data di cui all'art. 16;
- ad 1/2 se la dichiarazione risulti presentata tardivamente oltre 1 anno dalla data di cui all'art. 16.

3. Nel caso di omessa dichiarazione di variazione degli elementi incidenti la determinazione della tariffa dell'utenza, in aggiunta alla tariffa ed agli interessi si applica, sulla differenza fra la tariffa applicata e quella dovuta sino alla data dell'accertamento una maggiorazione del 15% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

5. In caso di ritardato pagamento della tariffa, il Soggetto Gestore, provvederà ad addebitare un'indennità di mora in misura del 5% dell'importo, riducibile al 2% se il mancato versamento non supera i 30 giorni.

4. Laddove previsto per interessi dovuti si intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

Art. 29

Poteri del Soggetto Gestore,

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 27, il Soggetto Gestore, può, indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:

- a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- d) verifica diretta delle superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- e) ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune o il Soggetto Gestore muniti di apposita autorizzazione del Sindaco. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 30

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli art. da 106 a 110 del T.U. 3/3/34 n. 383 con le modalità di cui alla L. 689/81 per le seguenti violazioni:

(a titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi)

tardiva presentazione della denuncia	€ 25,82 a € 154,94
infedele dichiarazione	€ 51,65 a € 309,87
omessa dichiarazione e versamento	€ 103,29 a € 516,46
parziale versamento	€ 25,82 a € 154,94
ritardato versamento	€ 25,82 a € 154,94
omesso versamento	€ 51,65 a € 309,87
mancata restituzione di dati richiesti	€ 41,32 a € 258,23

2. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 31

Accertamento con adesione

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.

2. Il Soggetto Gestore, definisce con apposito provvedimento le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione da parte del funzionario della definizione.

3. Tutti gli atti di accertamento con adesione devono essere trasmessi al direttore responsabile (se soggetto gestore) entro 5 giorni dalla loro definizione.

4. Nell'atto di accertamento con adesione deve essere indicato che la definizione diventa definitiva se, nel termine di 10 giorni dalla sottoscrizione, l'atto stesso non venga annullato dal direttore responsabile (se soggetto gestore) per violazioni alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. Dell'avvio del procedimento di annullamento deve essere data preventiva comunicazione al contribuente a cura del Funzionario responsabile del procedimento.

Art. 32

Autotutela

1. Il Soggetto Gestore, al quale compete la gestione della tariffa, può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza ;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Responsabile del servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile della tariffa è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 33

Costituzione in giudizio

1. Spetta al soggetto gestore costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale;

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso il soggetto gestore può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 34

Adempimenti degli uffici

1. L'inizio del procedimento di annullamento o rinuncia all'imposizione, dovrà essere comunicato al contribuente entro 30 giorni e l'istruttoria conclusa entro 60 giorni.

2. Tuttavia può non far luogo alla comunicazione d'inizio, se entro tale termine il procedimento viene a concludersi favorevolmente per il contribuente.

3. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 35

Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 17, del D.Lgs.22/97, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs.504/92, si applica sul totale della tariffa riscossa.

2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 36

Abolizione della TARSU

1. Dal momento di attivazione della tariffazione sperimentale ai sensi del comma 16 dell'art. 49 del D. lgs. 22/97 o altro termine previsto dalla legge, è abolita la tassa rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D. Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 13/03/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Norme transitorie

1. Il Comune istituisce dal 1 gennaio 2000 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in via sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 1 bis e 16, del D.lgs. 22/97.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai sensi della L. 507/93 entro il 20/1/2000;
- b) si provvederà d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare della scheda famiglia, nonché a ricavare il numero degli occupanti;
- c) per i soggetti non residenti ricorre l'obbligo di presentazione della denuncia di cui all'art.16 il cui termine di presentazione viene determinato al 30/6/2000; ai soggetti che non avranno provveduto alla presentazione della denuncia si applicheranno le norme dell'art. 12, c. 3;
- d) si provvederà ad eseguire un accurato censimento delle utenze non domestiche verificando la superficie imponibile per la quota fissa e variabile della tariffa nonché riclassificandole nelle appropriate categorie previste dalla normativa vigente.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto.

2. Le disposizioni del presente regolamento, una volta entrato in vigore, sono applicabili a decorrere dal 01/01/2000 .

3. E' da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quella del presente.

4. Per quanto non espressamente non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e D.Lgs 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.